Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 268 del 15 novembre 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 novembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 199/L

LEGGE 19 ottobre 1999, n. **415.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Estonia, fatto a Roma il 20 marzo 1997.

LEGGE 19 ottobre 1999, n. **416.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda concernente la coproduzione cinematografica, con allegato, fatto a Roma il 30 luglio 1997.

LEGGE 19 ottobre 1999, n. **417.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con allegato e appendice, fatto a Londra il 5 maggio 1998.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 ottobre 1999, n. **415.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Estonia, fatto a Roma il 20 marzo 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Estonia, fatto a Roma il 20 marzo 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ESTONIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Estonia, qui di seguito denominati le "Parti",

Consci dell'importanza di stabilire la cooperazione economica, industriale e tecnica per lo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi,

Desiderosi di creare condizioni favorevoli ad uno sviluppo diversificato ed armonioso delle loro relazioni economiche sulla base del mutuo vantaggio e della reciprocità e volte a facilitare e promuovere le riforme orientate verso un'economia di mercato,

Considerando l'importanza della cooperazione economica internazionale per lo sviluppo economico e sociale dei due Paesi,

Ribadendo gli impegni da essi assunti nel quadro della Carta delle Nazioni Unite, l'importanza di dare piena attuazione a tutte le disposizioni ed i principi del processo OSCE, ed in particolare quelli sanciti dal Documento Finale di Helsinki, ai documenti finali delle riunioni di Madrid e di Copenaghen, e quelli della Carta di Parigi per una nuova Europa, in particolare per quanto attiene allo stato di diritto, alla democrazia ed ai diritti dell'uomo, nonchè quelli della Conferenza CSCE di Bonn sulla Cooperazione Economica,

Ribadendo l'importanza di garantire i diritti dei gruppi e delle minoranze etniche e nazionali, in conformità agli impegni assunti nel contesto della OSCE,

Considerando lo stato delle relazioni tra la Unione Europea e la Repubblica d'Estonia,

Affermando, infine, il desiderio di intraprendere le azioni conseguenti al fine di fornire ulteriore impulso alla cooperazione economica

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le parti favoriranno lo sviluppo della cooperazione economica, industriale e tecnica tra le imprese e le organizzazioni di reciproco interesse e fiducia, italiane ed estoni, ed in particolare in quei settori ove esistono più favorevoli prospettive di sviluppo.

ARTICOLO 2

Le Parti si adopereranno, in conformità alle rispettive legislazioni ed all'Accordo per la Protezione degli Investimenti tra l'Italia e l'Estonia, firmato a Roma il 20 marzo 1997, al fine di promuovere lo sviluppo di nuove forme di cooperazione,

In particolare si dovrà facilitare lo sviluppo della cooperazione nel settore dei servizi e della cooperazione sui mercati terzi.

ARTICOLO 3

Considerando i prestiti un fattore importante per lo sviluppo e l'incremento della fornitura di macchinari, attrezzature ed impianti chiavi in mano, le Parti adotteranno misure adeguate che riterranno necessarie in conformità alle loro legislazioni per concedere prestiti alle migliori condizioni nel rispetto dei loro obblighi internazionali.

ARTICOLO 4

Le Parti si adopereranno per accrescere la cooperazione fra le imprese italiane ed estoni in ogni settore economico, ed in particolare nell'industria agricola ed alimentare, della pesca, tessile, della concia, cartaria, dei materiali da costruzioni, chimica, meccanica ed energetica, dei servizi, del turismo e dell'ambiente.

Attenzione prioritaria verrà riservata allo sviluppo della cooperazione tra le piccole e medie imprese.

ARTICOLO 5

Al fine di dare piena attuazione a tutti gli obiettivi del presente Accordo, le Parti incoraggeranno e faciliteranno:

- la creazione di joint-ventures ed altre forme di attività economiche congiunte;

- la fornitura di merci, macchinari, attrezzature, impianti chiavi in mano e servizi;

- qualsiasi forma possibile di assistenza ed aiuto per la formazione e costruzione di imprese ed impianti, nonchè per l'esecuzione di progetti e ricerca;

- addestramento del personale e scambi di esperti, consulenti, borsisti;

- scambio di brevetti, licenze, know-how e nuove tecnologie.

ARTICOLO 6

La cooperazione sancita nel presente Accordo dovrà essere attuata tramite accordi e contratti fra le imprese italiane ed estoni.

ARTICOLO 7

Al fine di facilitare la cooperazione fra i due Paesi, le Parti dovranno facilitare la creazione ed il funzionamento delle reciproche imprese concedendo facilitazioni non meno favorevoli di quelle concesse alle imprese del proprio Paese, in special modo per quanto riguarda le condizioni di vita e di lavoro, i visti, i permessi di residenza, nonchè i viaggi d'affari nel rispetto delle leggi e delle norme esistenti in ciascun Paese.

ARTICOLO 8

Dovrà essere creato un gruppo di lavoro operativo (o vari gruppi) composto/i di rappresentanti dei due Governi e dei settori economico ed industriale. Il gruppo/i di lavoro sarà/saranno presieduti o da rappresentanti del Governo o da rappresentanti del settore industriale nominati dai due Governi.

Il/I gruppo/i di lavoro garantirà/garantiranno il corretto funzionamento del presente Accordo, ricercherà/ricercheranno settori specifici di cooperazione ed esaminerà/esamineranno i programmi a medio termine per contribuire allo sviluppo della cooperazione italo-estone e confermare il fatto che gli obiettivi del presente Accordo sono in via di raggiungimento.

Il/I gruppo/gruppi di lavoro si riunirà/riuniranno una volta l'anno alternativamente a Roma ed a Tallinn.

ARTICOLO 9

Qualsiasi eventuale modifica o emendamento al presente Accordo dovrà essere concordato fra le Parti nella misura in cui dette modifiche e/o emendamenti non alterino gli obiettivi fondamentali del presente Accordo.

ARTICOLO 10

La conclusione di altri accordi o trattati bilaterali o multilaterali da parte di una delle due Parti non pregiudicherà il presente Accordo,

ARTICOLO 11

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate che le procedure legali necessarie a tal fine sono state espletate. Il presente Accordo viene concluso per un periodo iniziale di dieci anni. Almeno un anno prima della scadenza del presente Accordo, le Parti dovranno concordare le misure da adottare al fine di rinnovare, rinunciare a o rinegoziare il presente Accordo.
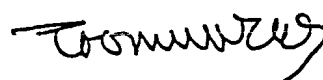
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo in duplice copia nelle lingue italiana, estone ed inglese. In caso di controversie farà fede il testo inglese.

Fatto a Roma il 20 marzo 1997

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ESTONIA

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA ON ECONOMIC, INDUSTRIAL AND TECHNICAL COOPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Estonia, herein after referred to as the "Parties",

Aware of the importance of establishing economic, industrial and technical cooperation for the development of the relations between the two Countries,

Desirous of creating favourable conditions for a diversified and harmonious development of their economic relations on the basis of mutual benefit and reciprocity and aimed at facilitating and promoting markets oriented reforms,

Considering the importance of international economic cooperation for the social and economic development of the two Countries,

Reaffirming their commitments undertaken in the frame of the United Nations Charter, the importance of giving full effect to all the provisions and principles of the OSCE process, and in particular those set out in the Helsinki Final Act, the concluding documents of the Madrid, Copenhagen meetings, and those of the Charter of Paris for a new Europe, particularly with regard to the rule of law, democracy and human rights, as well as those of the Bonn CSCE Conference on Economic Co-peration,

Reaffirming the importance of guaranteeing the rights of ethnic and national groups and minorities, in accordance with the undertakings made within the context of the OSCE,

Taking into account the state of the relations between the European Union and the Republic of Estonia,

Affirming, finally, their desire to take the consequent action in giving further impetus to economic cooperation

have agreed as follows:

Article 1

The Parties shall favour the development of economic industrial and technical cooperation between Italian and Estonian undertakings and organisations of mutual interest and confidence and, namely in those sectors which have more favourable development prospects.

Article 2

The Parties shall endeavour in accordance with their respective legislation and having regard to the Investment Protection Agreement signed on March 20, 1997 between Italy and Estonia, to promote the development of new forms of cooperation.

In particular all facilities shall be given to the development of cooperation in the services' sector and of cooperation on third markets.

Article 3

Considering loans an important means for the development and the increasing of the supply of machinery, equipment and on stream plants, the Parties shall take appropriate measures whenever considered necessary in accordance with their own legislation, to grant loans on the best conditions in respect with their international obligations.

Article 4

The Parties shall endeavour to increase cooperation between Italian and Estonian undertakings in every economic sector and in particular in the agricultural and food industry, fishery, textile industry, tanning sector, paper industry, building material industry, chemical industry, mechanical industry and the energy, service, tourism and environmental sectors.

The development of cooperation between small and medium size enterprises of the two Countries shall have preeminent consideration.

Article 5

In order to give full effect to all objectives of this Agreement, the Parties shall encourage and facilitate:

- the forming of joint ventures and other forms of joint economic activity;

- supply of goods, machinery, equipment, on stream plants and services;

- any possible assistance and help for the formation and construction of enterprises and plants, as well as for the execution of projects and research;

- training of personnel and exchange of experts, consultants and scholarships;

- exchange of patents, licences, know-how and new technologies.

Article 6

The cooperation set out in this Agreement shall be implemented by agreements and contracts between Italian and Estonian enterprises.

Article 7

In order to facilitate cooperation between the two Countries, the Parties shall facilitate the establishment and operation of each other's undertakings by granting facilities not less favourable than have been granted to their own undertakings, especially concerning working and living conditions, visas, residence permits, as well as business travel in respect of laws and rules existing in each country.

Article 8

An operative working group (or various groups) shall be set up, composed of representatives of the two Governments and economic and industrial sectors. The working groups shall be chaired by representatives either of a Government or of an entrepreneurial sector appointed by the two Governments.

The working groups shall ensure the proper functioning of this Agreement, shall seek specific sectors for cooperation and shall examine middle term programmes to contribute to the development of Italian-Estonian cooperation and confirmation that the goals of this Agreement are being achieved.

The working groups shall meet once a year in Rome and Tallinn alternatively.

Article 9

Any eventual modification or amendment to this Agreement shall be agreed to between the Parties as far as the above modifications or amendments do not change the fundamental objectives of the present Agreement.

Article 10

The conclusion of other bilateral or multilateral Agreements or treaties by one of the Parties will not prejudice this Agreement.

Article 11

This Agreement shall enter into force the first day of the first month following the date on which the Parties notify each other that the legal procedures necessary to this end have been completed. This Agreement is concluded for an initial period of ten years. At least one year before the date of expiration of this Agreement, the Parties shall agree to the measures to be taken in order to renew, renounce or renegotiate a new agreement.

In witness thereof the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement in duplicate in Italian, Estonian and English languages. In case of disputes the text in English will be considered.

Done at Rome on this 20th day of March 1997

FOR THE GOVERNMENT OF OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. **3279**):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 18 maggio 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 giugno 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 9ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 24 settembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 7 ottobre 1998 (atto n. 3279/*A* - relatore sen. VERTONE GRIMALDI).

Esaminato in aula ed approvato l'8 ottobre 1998.

Camera dei deputati (atto n. **5303**):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 ottobre 1998, con pareri delle commissioni I, V, VI, X e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 15 e 23 giugno 1999.

Relazione scritta annunciata il 13 luglio 1999 (atto n. 5303/*A* relatore on. NICCOLINI).

Esaminato in aula il 24 settembre 1999 e approvato il 7 ottobre 1999.

99G0492

LEGGE 19 ottobre 1999, n. **416.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda concernente la coproduzione cinematografica, con allegato, fatto a Roma il 30 luglio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda concernente la coproduzione cinematografica, con allegato, fatto a Roma il 30 luglio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA NUOVA ZELANDA
CONCERNENTE LA COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Nuova Zelanda (di seguito denominati "Parti Contraenti")

Considerando che le industrie cinematografiche dei due Paesi trarranno beneficio da una più stretta e reciproca cooperazione nella produzione di film; e

Considerando che i film, in grado di accrescere il prestigio delle industrie cinematografiche e dei due Paesi, trarrebbero beneficio dalle disposizioni contenute in questo Accordo;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Ai fini del presente Accordo:

1.

A) per "film in coproduzione" si intende un film realizzato nei termini dell'approvazione congiunta delle Autorità competenti dei due Paesi:

(i) da uno o più produttori italiani (il "coproduttore italiano") con uno o più produttori neozelandesi (il "coproduttore neozelandese"); oppure

(ii) da un coproduttore italiano e da un coproduttore neozelandese, insieme ad uno o più produttori di un Paese terzo con i quali il Governo della Repubblica Italiana, il Governo della Nuova Zelanda o la "New Zeland Film Commission" abbiano stipulato un Accordo di coproduzione (terzo coproduttore); oppure

(iii) da un coproduttore italiano e da un coproduttore neozelandese insieme ad uno o più coproduttori terzi.

B) per "film in coproduzione gemellata" si intendono:

(i) due film che prevedano la partecipazione, anche solo finanziaria, del coproduttore minoritario e che insieme soddisfino i seguenti criteri:

(a) i costi di produzione di entrambi i film sono stati sostenuti congiuntamente; e

(b) nel caso di uno dei film, il coproduttore italiano abbia esercitato in maniera prevalente il controllo produttivo creativo e, nel caso dell'altro film, il coproduttore neozelandese abbia esercitato in maniera prevalente il controllo produttivo creativo; oppure

(ii) previa approvazione di entrambe le Autorità competenti, tre o più film realizzati da coproduttori italiani e neozelandesi insieme ad uno o più terzi coproduttori con ognuno dei quali una o entrambe le Parti Contraenti, o la New Zealand Film Commission, abbiano stipulato Accordi di coproduzione e dove:

(a) i costi di produzione di tutti i film siano stati sostenuti da tutti i coproduttori; e

(b) nel caso di uno dei film, il coproduttore italiano abbia esercitato in maniera prevalente il controllo produttivo creativo e nel caso di un altro dei film il coproduttore neozelandese abbia esercitato in maniera prevalente il controllo produttivo creativo;

C) per "film" si intende qualsiasi sequenza di immagine visiva, senza tenere conto del formato, inclusi l'animazione ed i documentari, che rientri nella sfera d'azione delle leggi in vigore in quel momento in ciascun Paese e che regolano la concessione di benefici in relazione alla produzione di un film.

2. Per "cittadini" si intendono:

(a) con riferimento all'Italia, i cittadini italiani ed i cittadini di un altro Stato membro dell'Unione Europea;

(b) con riferimento alla Nuova Zelanda, i cittadini neozelandesi.

3. Quanto alla Nuova Zelanda, per "residenti" si intendono le persone che hanno diritto, secondo le leggi in vigore in quel momento in Nuova Zelanda, a risiedervi a tempo indeterminato.

4. Per "Autorità competenti" si intendono:

(a) con riferimento all'Italia: la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo;

(b) con riferimento alla Nuova Zelanda: la New Zealand Film Commission o altra Autorità governativa indicata dal Governo della Nuova Zelanda.

ARTICOLO 2

Il film realizzato in coproduzione beneficerà, a pieno titolo, di tutti i vantaggi accordati rispettivamente in Italia ed in Nuova Zelanda ai film considerati nazionali, secondo le disposizioni vigenti in ciascun Paese.

ARTICOLO 3

Ai fini dell'approvazione dei progetti di coproduzione cinematografica, ai sensi del presente Accordo le Autorità competenti, agendo congiuntamente, applicheranno le regole stabilite dall'Allegato che costituisce parte integrante di questo Accordo.

ARTICOLO 4

Ciascuna delle Parti Contraenti provvederà, nel rispetto della rispettiva legislazione, compresa per l'Italia quella dell'Unione Europea, ad autorizzare l'importazione temporanea del materiale cinematografico per la realizzazione del film in coproduzione senza il pagamento delle imposte doganali.

ARTICOLO 5

Ciascuna delle Parti Contraenti consentirà ai cittadini ed ai residenti dell'altro Paese, e ai cittadini di qualsiasi Paese terzo coproduttore, l'ingresso ed il soggiorno in Italia o in Nuova Zelanda per poter effettuare la lavorazione o la promozione del film, nel rispetto delle leggi che regolano l'ingresso e la permanenza di cittadini stranieri.

ARTICOLO 6

Nonostante qualsiasi altra disposizione contenuta in questo Accordo, ai fini della tassazione saranno applicate le leggi ed i regolamenti in vigore in ciascuno dei due Paesi, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni, con riferimento alle imposte sul reddito ed alla prevenzione dell'evasione fiscale, entrata in vigore il 23 marzo 1983.

ARTICOLO 7

Le Parti Contraenti convengono di istituire una Commissione Mista che includerà le Autorità competenti, esperti e responsabili del settore cinematografico, con il compito di esaminare le condizioni di applicazione del presente Accordo e di proporre le modifiche che saranno ritenute opportune. Le rappresentanze italiane e neozelandesi saranno approssimativamente composte in parti uguali. La Commissione si riunirà entro sei mesi dalla richiesta avanzata da una delle Parti Contraenti, per quanto possibile alternativamente in Italia e in Nuova Zelanda.

ARTICOLO 8

Ciascuna delle Parti Contraenti notificherà all'altra, tramite i canali diplomatici, la conclusione delle procedure previste dalla propria legislazione per dare effetto al presente Accordo che entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima notifica.

ARTICOLO 9

Le disposizioni contenute nel presente Accordo non pregiudicano gli obblighi internazionali delle Parti Contraenti, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, gli obblighi derivanti dalle leggi dell'Unione Europea.

ARTICOLO 10

Il presente Accordo non sarà applicato a Tokelau.

ARTICOLO 11
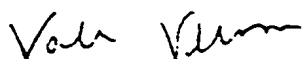
Il presente Accordo avrà la durata di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore. Ciascuna Parte Contraente, volendo far cessare gli effetti dell'Accordo, dovrà darne preavviso scritto sei mesi prima della scadenza di tale periodo e l'Accordo terminerà di far valere i suoi effetti al termine dei tre anni.

Se non verrà data disdetta, l'Accordo sarà rinnovato per tacita riconduzione per successivi periodi di tre anni, a meno che non sia data disdetta scritta da una delle due Parti Contraenti almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo di tre anni.
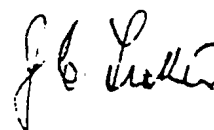
IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma .... il giorno 30 - 7 .... del 1997 in due originali, in lingua italiana ed il lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA NUOVA ZELANDA

ALLEGATO

PARTE I

COPRODUZIONI BIPARTITE E COPRODUZIONI CON TRE O PIU' COPRODUTTORI

1. Le Autorità competenti dei due Paesi si consulteranno al fine di assicurare che i progetti di film in coproduzione siano conformi alle disposizioni del presente Accordo. Le stesse Autorità competenti, nell'approvare i progetti di coproduzione, possono stabilire condizioni aggiuntive allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali del presente Accordo.

Nel caso di mancato accordo tra le Autorità competenti nell'approvazione di un progetto di coproduzione, il progetto relativo non sarà regolato dal presente Accordo.

2. Un film in coproduzione dovrà essere realizzato nei termini stabiliti dall'approvazione delle Autorità competenti. Solamente il coproduttore italiano avrà diritto, secondo l'art. 2, ai benefici accordati ai film nazionali in Italia e solo il coproduttore neozelandese avrà diritto, sempre secondo l'art. 2, ai benefici accordati ai film nazionali in Nuova Zelanda.

3. Le Autorità competenti si assicureranno che le condizioni di lavoro nella produzione dei film in coproduzione in Italia ed in Nuova Zelanda, ai sensi di questo Accordo, siano in armonia con il livello medio dei due Paesi e, nel caso che le riprese vengano effettuate in un Paese terzo, le condizioni non siano in genere meno favorevoli.

4. Per ciascun film in coproduzione:

a) il coproduttore italiano adempirà a tutte le condizioni richieste dalla legislazione vigente, nel caso fosse l'unico produttore al fine del riconoscimento della nazionalità italiana;

b) il coproduttore neozelandese adempirà a tutte le condizioni richieste dalla legislazione vigente, nel caso fosse l'unico produttore al fine del riconoscimento della nazionalità neozelandese;

c) qualsiasi terzo coproduttore partecipante al progetto ai sensi dell'art. 1.1.(A) adempirà a tutte le condizioni che si riferiscono allo status e che sarebbero richieste per produrre un film regolato da un trattato di coproduzione in vigore tra quel Paese coproduttore o le Autorità competenti del medesimo e l'Italia, la Nuova Zelanda o la New Zealand Film Commission;

d) l'associazione alla produzione del film dei coproduttori non potrà in nessun caso essere considerata come la costituzione di una società o associazione tra le parti, essendo la responsabilità limitata agli impegni assunti per la realizzazione del film.

5. a) Tutte le lavorazioni del film in coproduzione, dall'inizio fino alla prima copia stampata, saranno realizzati in Italia e/o in Nuova Zelanda e/o laddove vi sia uno o più terzi coproduttori nei Paesi dei terzi coproduttori.

Le Autorità competenti avranno la facoltà di approvare che le riprese in esterni siano effettuate in un Paese diverso da quello dei coproduttori.

La post-sincronizzazione in una lingua diversa dall'italiano, maori e inglese potrà essere eseguita in un Paese terzo e tutte le versioni del film potranno contenere brani di dialoghi realizzati in altra lingua, se questo è richiesto dal soggetto;

b) la maggior parte della lavorazione del film in coproduzione, incluse le riprese in teatro ed in esterni, la lavorazione e la stampa della copia campione sarà realizzata, pur essendo questa regola soggetta a variazioni da approvare dalle Autorità competenti, nel Paese del coproduttore maggioritario.

Le partecipazioni finanziarie di due o più coproduttori di qualsiasi Paese saranno sommate a questo fine.

6. a) Le partecipazioni individuali nella realizzazione del film devono essere riservate a cittadini della Repubblica Italiana o cittadini o residenti della Nuova Zelanda oppure, nel caso di un terzo coproduttore, cittadini del Paese terzo coproduttore. Gli attori dei Paesi coproduttori dovranno essere scritturati in via prioritaria nella produzione del film. In circostanze eccezionali, laddove richiesto dal soggetto o dal piano finanziario, possono essere scritturati attori provenienti da altri Paesi, previa approvazione delle Autorità competenti. L'assunzione di tali attori dovrà essere limitata;

b) qualora le Autorità competenti, ai sensi del paragrafo 5 (a) del presente Allegato, abbiano approvato che le riprese in esterni avvengano in un Paese diverso da quello dei partecipanti alla coproduzione, i cittadini o residenti di quel Paese potranno essere assunti ove il loro impiego sia necessario per garantire le riprese, previa apposita specifica approvazione delle Autorità competenti.

7. La partecipazione artistica , tecnica e delle maestranze di ciascun coproduttore in un film di coproduzione dovrà essere in linea di massima proporzionale alla partecipazione finanziaria di ciascun coproduttore.

8. Salvo eccezioni approvate dalle Autorità competent ciascun coproduttore dovrà avere una partecipazione finanziaria e creativa non inferiore al 20% del totale del piano finanziario e dell'elenco artistico e creativo.

9. Qualsiasi musica appositamente composta per un film, salvo eccezioni alla regola approvate dalle Autorità competenti, dovrà essere composta da cittadini della Repubblica Italiana o cittadini o residenti della Nuova Zelanda o, laddove vi sia un terzo coproduttore, da cittadini di quel Paese terzo coproduttore.

10. Almeno il 90% del metraggio incluso in un film in coproduzione dovrà essere girato specificatamente per quel film in coproduzione, salvo eccezioni autorizzate dalle Autorità competenti, per particolari esigenze storiche e/o culturali.

11. I contratti tra i coproduttori dovranno:

a) provvedere che un numero sufficiente di internegativi e interpositivi siano fatti per gli usi di tutti i coproduttori; ciascun coproduttore dovrà essere proprietario di una copia dell'internegativo e dell'interpositivo e dovrà essere autorizzato ad usarlo per le necessarie riproduzioni. Inoltre, ciascun coproduttore dovrà avere accesso al materiale originale secondo le condizioni stabilite tra i coproduttori;

b) fissare gli obblighi finanziari di ciascun coproduttore per i costi sostenuti

(i) nella fase preparatoria di un progetto di film in coproduzione al quale venga rifiutata l'approvazione condizionante delle Autorità competenti;

(ii) nella fase di realizzazione di un film in coproduzione al quale sia stata data un'approvazione condizionante e non si riescano a soddisfare gli obblighi di detta approvazione ,

(iii) nella fase di realizzazione di un film approvato come coproduzione, a cui viene negato il nulla-osta di proiezione in pubblico, in uno qualsiasi dei Paesi dei coproduttori;

c) fissare le regole riguardanti la divisione tra i coproduttori delle entrate derivanti dallo sfruttamento del film, incluse quelle dei mercati esteri. La suddetta divisione riconoscerà il principio che le entrate provenienti dalla programmazione di un film in coproduzione, all'interno dei rispettivi territori di ciascun coproduttore, saranno di esclusiva pertinenza di quel coproduttore;

d) specificare le date nelle quali dovranno essere completati i rispettivi obblighi finanziari secondo le legislazioni vigenti nei due Paesi, ove applicabili.

12. Ciascun coproduttore dovrà includere nei titoli del film la dizione "Coproduzione Italo-Neozelandese" o "Coproduzione Neozelandese-Italiana" e, dove sia necessario, l'indicazione, oltre che dell'Italia e della Nuova Zelanda, dei Paesi dei terzi coproduttori.

13. Un film in coproduzione, iniziato ed approvato dalle Autorità competenti ai sensi di questo Accordo, ma completato dopo la scadenza del medesimo, sarà considerato come realizzato ai sensi dell' Accordo ed i suoi coproduttori avranno di conseguenza accesso a tutti i benefici dell' Accordo stesso.

14. E' intenzione delle Parti Contraenti raggiungere un equilibrio complessivo tra Italia e Nuova Zelanda durante il periodo dell' Accordo, con particolare riferimento alla partecipazione finanziaria, all'apporto artistico e tecnico così come alle risorse tecniche, ai teatri e ai laboratori. Sarà compito della Commissione Mista accertare periodicamente che tale equilibrio venga rispettato.

15. Ciascuna delle Autorità competenti può rifiutare l'approvazione ad un progetto di film in coproduzione qualora tale approvazione rechi pregiudizio all'equilibrio complessivo di cui al precedente punto 14.

16. L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorità competenti non obbliga le relative Autorità di ciascun Paese alla concessione del nulla-osta di proiezione in pubblico.

PARTE II

FILM IN COPRODUZIONE GEMELLATA

17. Le disposizioni di cui agli art. 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 di questo Allegato saranno applicate ai film in coproduzione gemellata.

18. Un film in coproduzione gemellata deve soddisfare tutte le condizioni richieste dalla legislazione vigente in Italia per essere un film nazionale e un film in coproduzione gemellata deve soddisfare tutte le condizioni richieste ai sensi della sezione 18, sub-sezione (2), della legge della New Zealand Film Commission del 1978 e successive modifiche per essere un film di nazionalità neozelandese.

19. Qualora vi sia una terza o quarta coproduzione gemellata, ciascun film dovrà soddisfare le condizioni necessarie per essere considerato come film nazionale nel Paese del suo produttore.

20. Il totale dei costi di produzione di ciascun film in coproduzione gemellata deve essere approssimativamente uguale e ci dovrà essere un bilanciamento complessivo negli apporti finanziari dei coproduttori italiani e neozelandesi e di qualsiasi altro produttore di un Paese terzo. A tal fine, gli apporti finanziari di due o più coproduttori di uno stesso Paese saranno sommati.

21. I film in coproduzione gemellata:

a) devono appartenere alla stessa categoria ed avere approssimativamente uguale lunghezza;

b) devono essere prodotti o simultaneamente o in modo consecutivo provvedendo, nel secondo caso, che non più di sei mesi trascorrano tra la fine del primo film e l'inizio del secondo film in coproduzione gemellata.

22. Le disposizioni contenute in questo Allegato possono essere emendate di volta in volta per iscritto dalla volontà comune delle Autorità competenti, dopo la dovuta consultazione con la Commissione Mista, purché tali emendamenti non siano in contrasto con gli articoli da 1 a 11 compreso dell' Accordo stesso.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. **3140**):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 14 marzo 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° aprile 1998, con pareri delle commissioni 1ª. 2ª. 5ª, 6ª. 7ª. 10ª, e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 10 giugno 1998.

Relazione scritta annunciata il 15 luglio 1998 (atto n. 3140/*A* - relatore sen. CORRAO).

Esaminato in aula e approvato il 16 luglio 1998.

Camera dei deputati (atto n. **5139**):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 luglio 1998, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII e X.

Esaminato dalla III commissione il 15 giugno 1999.

Relazione scritta annunciata il 13 luglio 1999 (atto n. 5139/*A* relatore on. IZZO).

Esaminato in aula il 17 settembre 1999 e approvato il 7 ottobre 1999.

99G0493

LEGGE 19 ottobre 1999, n. **417**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con allegato e appendice, fatto a Londra il 5 maggio 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con allegato e appendice, fatto a Londra il 5 maggio 1998.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1 All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 21 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (qui di seguito indicati come Paesi Contraenti);

Considerato che lo sviluppo dell'industria cinematografica nei rispettivi Paesi trarra' beneficio da una reciproca collaborazione nella produzione di film e dall'aumento degli scambi culturali e finanziari che ne deriva;

Considerato che i film idonei ad accrescere il prestigio dell'industria cinematografica dei due Paesi dovrebbero trarre vantaggio dalle disposizioni del presente Accordo;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Ai fini del presente Accordo:

(1) per "film" si intende un'opera cinematografica di qualsiasi lunghezza o su qualsiasi supporto, ivi compresa un'opera cinematografica di fiction, animazione o documentaristica, destinata ad essere proiettata nei cinema; tuttavia, questo termine non comprende un'opera che non sia considerata film ai sensi del Films Act 1985 del Regno Unito (e successivi emendamenti) né rientri nell'ambito di una qualsiasi analoga legislazione di volta in volta vigente nel Regno Unito o in Italia disciplinante la concessione di benefici in base ad accordi internazionali riguardanti la coproduzione di film.

(2) per "film in coproduzione" si intende un film realizzato in ottemperanza alle clausole dell'approvazione concessa congiuntamente dalle autorita' competenti in conformita' all'Allegato al presente Accordo,

(i) da uno o piu' produttori del Regno Unito (il "coproduttore del Regno Unito") insieme ad uno o piu' produttori italiani (il "coproduttore italiano"); o

(ii) da un coproduttore del Regno Unito ed un coproduttore italiano insieme ad uno o piu' coproduttori terzi;

(3) (i) per "produttore del Regno Unito" si intende un produttore che soddisfa tutte le condizioni relative allo status che dovrebbero essere soddisfatte, qualora quel produttore fosse l'unico produttore, per poter ottemperare alle disposizioni del comma 4(2)(a) dell'Appendice 1 del Films Act 1985 e successivi emendamenti;

(ii) per "produttore italiano" si intende un produttore che soddisfa tutte le condizioni relative allo status che dovrebbero essere soddisfatte, qualora quel produttore fosse l'unico produttore, affinche' il film venga riconosciuto come film di nazionalita' italiana;

(iii) per "produttore terzo" si intende un produttore di un Paese con cui ciascuno o entrambe le Parti Contraenti hanno firmato un Accordo di coproduzione o di un Paese che sia Parte Contraente della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Coproduzione Cinematografica del 2 ottobre 1992. Un produttore terzo dovra' soddisfare tutte le condizioni relative allo status che dovrebbero essere soddisfatte per produrre un film in conformita' alle clausole di uno degli Accordi di Coproduzione Cinematografica del 2 ottobre 1992, a seconda dei casi,

(iv) per "terzo coproduttore" si intende uno o piu' produttori terzi dello stesso Paese.

(4) per "cittadini" si intende:

(a) in relazione al Regno Unito, British Citizens (Cittadini britannici), British Overseas Citizens (Cittadini britannici residenti all'estero), British Dependent Territories Citizens (Cittadini britannici dei Territori dipendenti), British Nationals (Overseas) (Cittadini britannici (all'estero), British Subjects (Sudditi britannici) e British Protected Persons (Persone britanniche protette);

(b) in relazione all'Italia, i Cittadini italiani;

(c) in relazione ad altri Stati membri, i cittadini di quegli Stati membri;

(d) in relazione al Paese di un coproduttore terzo, i cittadini di quel Paese;

(5) per "residenti" si intende:

(a) in relazione al Regno Unito, coloro che abitualmente risiedono nel Regno Unito;

(b) in relazione all'Italia, coloro che abitualmente risiedono in italia;

(c) in relazione ad altri Stati membri, coloro la cui residenza abituale o il cui impiego si trova in quegli Stati membri;

(d) in relazione al Paese di un coproduttore terzo. coloro che abitualmente risiedono in quel Paese;

(6) per "produttore" si intende la persona che si incarica delle attivita' necessarie per la realizzazione di un film.

(7) per "Stato membro" si intende uno Stato membro dell'Unione Europea o uno Stato dello Spazio Economico Europeo.

(8) per "autorita' competenti" si intende, in relazione all'Italia, il Dipartimento dello Spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in relazione al Regno Unito, il Department for Culture, Media and Sport.

(9) (a) Per "il Regno Unito" si intende il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(b) Per "l'Italia" si intende la Repubblica Italiana.

ARTICOLO 2

Nell'approvare film realizzati ai sensi del presente Accordo, le autorita' competenti, agendo congiuntamente, applicheranno le regole enunciate nell'Allegato che costituisce parte integrante del presente Accordo.

ARTICOLO 3

Un film in coproduzione avra' diritto al pieno godimento di tutti i benefici che sono o possono essere accordati rispettivamente nel Regno Unito ed in Italia ai film nazionali, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore di volta in volta in quei Paesi. Solo il coproduttore del Regno Unito avra' titolo a godere dei benefici concessi ai film nazionali nel Regno Unito e solo il coproduttore italiano avra' titolo a godere dei benefici concessi ai film nazionali in Italia..

ARTICOLO 4

Ciascuna delle Parti Contraenti permettera', in conformita' alle proprie leggi e regolamenti con esenzione da dazi di importazione e tasse, l'ingresso temporaneo e la riesportazione di attrezzature cinematografiche per la realizzazione di film in coproduzione.

ARTICOLO 5

Ciascuna delle Parti Contraenti consentira' ai cittadini ed ai residenti dell'altra Parte Contraente, ai cittadini ed ai residenti di uno Stato Membro ed ai cittadini e residenti del Paese di un qualsiasi coproduttore terzo di entrare e rimanere nel Regno Unito o in Italia, a seconda dei casi, al fine di realizzare o promuovere un film in coproduzione, a condizione che essi si attengano alla legislazione relativa all'ingresso, alla residenza e all'occupazione.

ARTICOLO 6

Verra' costituita una Commissione Mista composta di rappresentanti delle Parti Contraenti, che comprendera' rappresentanti delle autorita' competenti e dell'industria cinematografica. La Commissione Mista sara' incaricata della supervisione e del riesame del funzionamento del presente Accordo e formulera' alle autorita' competenti qualsiasi proposta ritenuta necessaria per la modifica dell'Accordo.

Il Regno Unito e l'Italia avranno un numero pari o quasi pari di rappresentanti.

La Commissione Mista si riunira' su richiesta di una delle Parti Contraenti, in particolare in caso di modifica sostanziale della legislazione applicabile all'industria cinematografica o nel caso di difficolta' che insorgano nella interpretazione dell'Accordo. La Commissione si riunira' entro sei mesi dalla richiesta. Le riunioni della Commissione si terranno alternativamente a Londra e Roma o in un luogo stabilito di comune accordo dalle Parti Contraenti.

ARTICOLO 7

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti Contraenti derivanti dal diritto internazionale e da quello comunitario.

ARTICOLO 8

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricevimento dell'ultima delle due notifiche attraverso le quali le Parti Contraenti avranno comunicato ufficialmente l'una all'altra che le rispettive procedure costituzionali sono state completate.

Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo di coproduzione cinematografica del 30 settembre 1967 tra le Parti Contraenti cessera' di avere i suoi effetti.

ARTICOLO 9

Il presente Accordo sara' valido inizialmente per un periodo di due anni a partire dalla data della sua entrata in vigore. Se una delle Parti Contraenti dara' notifica scritta di risoluzione all'altra Parte Contraente tre mesi prime della fine di quel periodo, l'Accordo cessera' alla fine di detto periodo. Mancante tale notifica, l'Accordo rimarra' in vigore per periodi successivi di due anni ciascuno, a meno che non venga data da una delle Parti Contraenti notifica scritta di risoluzione tre mesi prima della scadenza di un periodo di due anni, nel qual caso l'Accordo cessera' allo scadere di quel periodo.

ARTICOLO 10

Su richiesta di una delle Parti Contraenti, l'Accordo puo' essere rivisto di comune accordo in qualsiasi momento successivo alla scadenza di due anni dalla data di entrata in vigore. L'Accordo puo' essere riesaminato di comune accordo in una data precedente se, a giudizio di una delle Parti Contraenti, cio' e' reso necessario da modifiche nella legislazione o regolamentazione cinematografica di uno dei Paesi.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Redatto in duplice copia, a Londra il 5 maggio 1998 nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Valter Veltroni

PER IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

[signature]

ALLEGATO

(1) Le domande di riconoscimento per un film di coproduzione dovranno essere sottoposte all'approvazione delle autorita' competenti ai sensi della procedura di presentazione delle domande riportata nell'Appendice 1. Questa Appendice costituira' parte integrante del presente Accordo.

(2) (a) Le autorita' competenti decideranno se i progetti presentati siano conformi alle disposizioni del presente Accordo. Qualsiasi progetto riconosciuto cosi' conforme potra' essere approvato dalle autorita' competenti;

(b) Nell'approvare un progetto le autorita' competenti possono stabilire condizioni di approvazione tali da soddisfare gli scopi e le disposizioni generali del presente Accordo (ivi comprese le regole del presente Allegato);

(c) Tutte le decisioni in conformita' con il presente paragrafo saranno prese di comune accordo dalle autorita' competenti.

(3) Le autorita' competenti agendo congiuntamente, prima di concedere l'approvazione ad un progetto di coproduzione, dovranno essere convinte che quel progetto sia pienamente in grado di essere realizzato rispettando le condizioni stabilite per l'approvazione. A tal fine esse possono intraprendere tutte le necessarie azioni per accertarsi della praticabilita' del progetto, comprendente ma non limitato a, la tempestiva disponibilita' dei finanziamenti, del personale e dell'attrezzatura tecnica necessari.
L'approvazione puo' essere ritirata nel caso di:
(a) mancato rispetto delle previsioni di praticabilita' fornite alle autorita' competenti;
(b) informazioni false o fuorvianti fornite alle autorita' competenti;
(c) inadempimento di qualsiasi condizione stipulata in conformita' con la clausola 2(b) dell'Allegato.

(4) L'approvazione non sara' concessa ad un progetto ladddove i coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che nella misura in cui tali legami siano inerenti alla realizzazione del film stesso da coprodurre;

(5) (a) Nel caso di coproduzioni bilaterali, ciascun coproduttore dovra' dare un contributo finanziario e creativo non inferiore al 20% e non superiore all'80% di tutto il contributo finanziario e creativo per la realizzazione del film in coproduzione. Nel caso di coproduttori multilaterali, ciascun coproduttore dovra' fornire un contributo finanziario e creativo non inferiore al 10% e non superiore al 70% dell'intero controllo finanziario e creativo al film in coproduzione.

(b) Il contributo fornito ad un film in coproduzione da ciascun coproduttore in termini di partecipazione di concittadini e residenti nella realizzazione del film in generale, ed in termini di contributo sotto forma di personale creativo, tecnici, attori ed attrezzature tecniche in particolare dovra' essere ragionevolmente proporzionale al contributo finanziario dato da quel coproduttore al costo totale di produzione.

(6) (a) Nel caso in cui il contributo del coproduttore minoritario ad un film di coproduzione sia unicamente finanziario, l'approvazione potra' essere concessa a condizione che:

(i) il coproduttore minoritario non sia nella condizione di apportare il contributo non finanziario come previsto nel paragrafo (5)(b) dell'Allegato; e

(ii) fatte salve le disposizioni della clausola (7) qui di seguito, siano approvate annualmente in relazione alla presente clausola un massimo di sei coproduzioni minoritarie del Regno Unito e sei coproduzioni minoritarie italiane, e

(iii) secondo l'opinione condivisa dalle competenti autorita', la proposta coproduzione operi per promuovere la cinematografia europea; e

(iv) nel caso di coproduzioni bilaterali, il contributo finanziario minoritario non sia inferiore al 20% ne' maggiore al 25% del costo totale di produzione, benche' le autorita' competenti agendo congiuntamente possano abbassare il contributo minimo al 10% nel caso di film ad alto costo; e

(v) in caso di coproduzioni multilaterali, il contributo finanziario minoritario non sia inferiore al 10% ne' superiore al 25% del costo totale di produzione e il contributo del terzo coproduttore non ecceda quello del coproduttore del Regno Unito o italiano che fornisca sia il contributo finanziario che quello non finanziario.

(b) Ai fini del presente paragrafo:

(i) "per coproduttore minoritario" si intende un coproduttore minoritario che sia un coproduttore del Regno Unito o un coproduttore italiano;

(ii) al "film ad alto costo" sara' dato il significato concordato dalle autorita' competenti che agiranno congiuntamente;

(iii) le autorita' competenti agiranno congiuntamente.

(7) Se, in qualsiasi periodo dell'anno, dodici film sono approvati secondo la suddetta clausola (6) di cui sopra, la Commissione Mista si riunira' al fine di:

(a) esaminare se, in relazione ai dodici film di cui sopra, e' stato mantenuto l'equilibrio tra le Parti Contraenti rispetto al contributo di ciascuna Parte Contraente ai costi di produzione dei film in coproduzione;

(b) stabilire se ulteriori film possano essere ammessi ai benefici delle coproduzioni solo finanziarie ai sensi della clausola (6) di cui sopra.

Se la Commissione Mista non potra' riunirsi, le autorita' competenti potranno permettere l'applicazione della clausola (6) a condizioni di reciprocita', caso per caso, ai film che soddisfano le condizioni sopra riportate.

(8) (a) I film in coproduzione saranno realizzati, lavorati e doppiati, fino alla creazione della prima copia di uscita nei Paesi dei coproduttori partecipanti. Le autorita' competenti agendo congiuntamente avranno facolta' di approvare le riprese in esterni in un Paese diverso dai Paesi dei coproduttori partecipanti.

(b) I film in coproduzione saranno registrati in inglese, gaelico, gallese, italiano, altra lingua originale dell'Italia o in una lingua originale del Paese del coproduttore terzo, sebbene i film in coproduzione possano contenere parti di dialogo in altre lingue, qualora cio' sia richiesto dalla sceneggiatura. Il doppiaggio dopo l'uscita del film delle copie in lingue diverse dall'inglese, gaelico, gallese, italiano, altra lingua originaria dall'Italia, o lingua originaria del Paese del coproduttore terzo puo' essere effettuato in Paesi terzi;

(c) La maggior parte del lavoro di realizzazione di un film in coproduzione, comprese le riprese in studio ed in esterni, e la post-produzione, compresi la lavorazione ed il doppiaggio delle copie prima dell'uscita, dovra', salvo deroghe a questa regola approvate

dalle autorita' competenti che agiscono congiuntamente, essere realizzato nel Paese del coproduttore che ha fornito il principale contributo finanziario. Nel caso di contributi finanziari di pari entita', il lavoro di realizzazione della coproduzione sara', salvo deroghe a questa regola approvate dalle autorita' competneti, diviso tra i Paesi coproduttori in parti piu' eque possibili. I contributi di due o piu' produttori di uno qualsiasi dei Paesi saranno aggretati a tale fine.

(9) (a) Coloro che partecipano alla realizzazione dei film in coproduzione dovranno essere cittadini o residenti di Regno Unito, Italia, altro Stato Membro o, laddove esista un coproduttore terzo, cittadini o residenti del Paese di quel coproduttore. In casi eccezionali, per esigenze imposte dal copione o finanziarie, e' possibile ingaggiare registi e attori principali provenienti da altri Paesi. L'ingaggio di questi attori dovra' essere limitato e soggetto all'approvazione da parte delle autorita' competenti che agiscono congiuntamente;

(b) Laddove le autorita' competenti, ai sensi delle disposizioni della clausola 8 (a) del presente Allegato, abbiano approvato le riprese in esterni in un Paese diverso da quello dei coproduttori partecipanti, possono essere impiegati cittadini o residenti di quel Paese qualora i loro servizi siano necessari per realizzare il lavoro in esterni.

(10) Le autorita' competenti, agendo congiuntamente, dovranno essere sicure (dopo aver tenuto conto delle differenze climatiche e di altri fattori, ivi compresa la legislazione attuale ed i metodi tradizionali di lavoro) che le condizioni di lavoro nella realizzazione di un film in coproduzione ai sensi del presente Accordo siano, in termini generali, paragonabili a quelle prevalenti nel Regno Unito ed in Italia.

(11) Le musiche specificamente composte per il film in coproduzione dovranno, salvo deroghe a questa regola approvate dalle autorita' competenti agenti congiuntamente, essere composte da cittadini o residenti di Regno Unito, Italia, altro Stato Membro o, laddove esista un coproduttore terzo, da cittadini del Paese di quel coproduttore.

(12) Almeno il novanta per cento (90%) del girato inserito in un film in coproduzione, salvo deroghe a questa regola approvata dalle autorita' competenti agenti congiuntamente, dovra' essere girato specificatamente per quel film.

(13) (a) Ciascun film in coproduzione dovra' riportare nei titoli di testa e di coda un titolo separato indicante che il film e' o "una coproduzione Regno Unito-Italia" o "una coproduzione Italia-Regno Unito" o, laddove rilevante, un titolo che riporta la partecipazione di Regno Unito, Italia ed i Paesi dei coproduttori terzi. L'ordine di precedenza sara' determinato dall'entita' del contributo finanziario del coproduttore in modo che il Paese che eroga il contributo maggiore compaia per primo, tranne che nel Paese in cui risiede ciascun coproduttore, nel qual caso puo' avere la precedenza il territorio di residenza. In casi di contributi pari, la precedenza nei titoli sara' stabilita dai coproduttori.

(b) Sulla stessa base come stabilito alla clausola 13 (a), i nomi dei relativi Paesi compariranno in tutto il materiale pubblicitario e promozionale, ivi compreso quello relativo a festival internazionali.

(14) L'importazione, distribuzione e proiezione di film in coproduzione non dovranno essere soggette ad alcuna restrizione eccezion fatta per quelle stabilite da leggi e regolamenti in vigore in Italia o nel Regno Unito.

(15) Laddove un Paese terzo, al fine dei propri controlli sulle importazioni, esiga di sapere se un film in coproduzione realizzato ai sensi del presente accordo e' britannico o italiano, le autorita' competenti agenti congiuntamente decideranno come rispondere alla richiesta.

(16) Quando un film in coproduzione viene esportato in un Paese in cui le importazioni di film in coproduzione sono soggette a quote ed uno dei Paesi coproduttori non ha diritto al libero ingresso dei propri film in coproduzione nel Paese di importazione:

(a) il film in coproduzione andra' normalmente ad aggiungersi alla quota del Paese che ha fornito il contributo maggioritario ai costi di produzione;

(b) nel caso di film in coproduzione che comprende contributi di pari entita' ai costi di produzione erogati da Paesi diversi, il film in coproduzione dovra' essere aggiunto alla quota del Paese che ha le migliori opportunita' di esportare nel Paese di importazione;

(c) qualora non possano applicarsi le disposizioni dei precedenti due commi, il film in coproduzione sara' inserito nella quota della parte che fornisce il regista.

(17) (a) Le Parti Contraenti dovranno cercare di far si' che si pervenga ad un Equilibrio generale per quanto riguarda:

(i) il contributo dell'Italia e del Regno Unito ai costi di produzione dei film in coproduzione;

(ii) l'utilizzo di studi e laboratori in Italia e nel Regno Unito;

(iii) l'impiego di cittadini e residenti dell'Italia e del Regno Unito in qualita' di personale artistico e tecnico;

(b) l'equilibrio dei contributi da parte di ciascun Paese dovra' essere valutato dalle autorita' competenti per un periodo di due anni.

(18) Ciascuna autorita' competente puo' negare l'approvazione di un progetto di coproduzione di un film se, durante il secondo anno di cui alla clausola 17(b), essa ritenga che tale approvazione comporti grave pregiudizio per l'equilibrio tra i contributi di ciascun Paese.

(19) L'approvazione di un progetto per la coproduzione di un film da parte delle autorita' competenti non dovra' vincolare le relative autorita' in ciascun Paese a consentire la proiezione al pubblico del film risultante.

(20) Un film realizzato in conformita' all'approvazione data da parte delle autorita' competenti ai sensi del presente Accordo, ma completato dopo la risoluzione dell'Accordo medesimo, sara' trattato come film in coproduzione ed i suoi coproduttori, di conseguenza, avranno diritto a godere di tutti i benefici previsti in questo Accordo.

(21) Le disposizioni contenute in questo Allegato possono essere di volta in volta emendate con consenso scritto da parte delle autorita' competenti, dopo essersi consultate con la Commissione Mista, qualora le autorita' competenti, agenti congiuntamente, ritengano necessaria tale consultazione, a condizione che quegli emendamenti non siano in contrasto con gli articoli dall'1 al 10 compreso dell'Accordo.

APPENDICE

Le richieste di approvazione dei progetti di coproduzione ai sensi delle clausole previste dal presente Accordo dovrebbero essere presentate alle Autorita' competenti contemporaneamente, almeno quaranta giorni prima dell'inizio delle riprese. Il Paese del coproduttore maggioritario generalmente comunichera' la propria proposta all'altro entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.

Affinche' le richieste di beneficiare di quanto contenuto nel presente Accordo possano essere valutate dalle autorita' competenti, ad esse deve essere allegato quanto segue:

1. un elenco di contributi artistici e tecnici;

2. una bozza della sceneggiatura ed una sinopsi del copione;

3. una copia del contratto per l'acquisizione dei diritti d'autore o qualsiasi altro documento comprovante l'acquisizione dei diritti d'autore per lo sfruttamento commerciale dell'opera;

4. una copia del contratto di coproduzione, formulato in modo da indicare che sia soggetto all'approvazione da parte delle autorita' competenti. I contratti di coproduzione tra i coproduttori dovranno :

   (i) fornire il titolo del film;

   (ii) indicare i coproduttori parti del contratto;

   (iii) fornire il nome completo e la nazionalita' del regista principale del progetto;

   (iv) includere un piano finanziario riportante le fonti e l'ammontare delle somme che costituiscono il contributo finanziario del coproduttore ai costi di produzione;

   (v) includere un bilancio che rispecchi la percentuale di spesa da parte di ciascun coproduttore che dovrebbe normalmente corrispondere al valore finanziario dei contributi artistici e tecnici;

   (vi) fornire il nome completo e la nazionalita' dell'autore della sceneggiatura o dell'adattatore, qualora essa abbia una fonte letteraria;

   (vii) dare disposizioni riguardanti i rispettivi diritti sull'opera dei coproduttori;

   (viii) indicare la data di inizio delle riprese;

   (ix) provvedere affinche':

      (a) sia realizzato un numero sufficiente di copie del materiale definitivo di produzione e riproduzione per tutti i coproduttori.

      (b) ciascun coproduttore sia il proprietario di una copia del materiale di produzione e riproduzione ed avra' diritto di utilizzarla per realizzare le riproduzioni necessarie.

(c) il materiale di produzione originale sia depositato in un luogo scelto di comune accordo da parte dei coproduttori e ciascuno di essi avra' accesso al materiale di produzione originale in conformita' alle condizioni concordate tra i coproduttori;

(x)stabilire la responsabilita' finanziaria di ciascun coproduttore per i costi sostenuti:

(a) per preparare un progetto cui viene rifiutata l'approvazione condizionata come film in coproduzione da parte delle autorita' competenti;

(b) per realizzare un film cui e' stata concessa detta approvazione condizionata e che non ottempera alle condizioni poste dall'approvazione stessa; o

(c) per realizzare un film approvato come coproduzione, per il quale e' stato negato il permesso di proiezione al pubblico in uno dei Paesi dei coproduttori;

(xi) indicare il piano relativo alla divisione tra i coproduttori degli incassi derivanti dallo sfruttamento del film, ivi compresi quelli derivanti dai mercati di esportazione. Tale divisione dovrebbe normalmente essere proporzionale ai rispettivi contributi finanziari dei coproduttori e dovrebbe essere formulata in modo da essere sottoposta all'approvazione delle autorita' competenti;

(xii) specificare le date entro le quali dovranno essere completati i rispettivi contributi alla produzione di quei film. Nel caso del coproduttore minoritario, ci si dovra' organizzare in maniera che l'eventuale parte rimanente della quota minoritaria venga saldata al coproduttore maggioritario entro un periodo di sessanta giorni dalla data di consegna di tutti i materiali necessari per la preparazione della versione del film nel Paese del coproduttore minoritario;

(xiii) disporre in relazione ad eventuali superi o risparmi risultanti dai costi totali inseriti nel bilancio, che essi siano da dividere in maniera tale da evitare che il progetto non rientri piu' nelle condizioni dell'Accordo di Coproduzione Regno Unito/Italia o le condizioni dell'approvazione condizionata di coproduzione concessa dalle autorita' competenti.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. **3513**):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 16 settembre 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri), in sede referente, il 14 ottobre 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 5 novembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 24 novembre 1998 (atto n. 3513/*A* - relatore sen. CORRAO).

Esaminato in aula e approvato il 24 novembre 1998.

Camera dei deputati (atto n. **5453**):

Assegnato alla III commissione (affari esteri), in sede referente, il 1° dicembre 1998, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, X, XI e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 15 giugno 1999.

Relazione scritta annunciata il 13 luglio 1999 (atto n. 5453/*A* - relatore on. IZZO).

Esaminato in aula il 24 settembre 1999 e approvato il 7 ottobre 1999.

99G0494

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651513/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 4.500